



# *Repubblica di Lumenaria*

## IL CONSIGLIO DI STATO

in sede consultiva (Sezione Seconda)

ha pronunciato il seguente parere sul caso n. 1/22 su richiesta del Ministero degli Interni, con Nota di trasmissione del 24 Gennaio 2022 (Ministero degli Interni).

### **OGGETTO:**

Applicazione degli artt. 1, co. 2 e 2 Legge n. 9 del 18 Agosto 2021

### Premesso

1 - Il Ministro degli Interni Francesco Scognamiglio trasmetteva a questa Sezione la richiesta di un parere circa l'applicazione di quanto in oggetto, *“al fine di chiarire come bisogna procedere nel caso in cui un cittadino che in precedenza ha mancato la partecipazione ad un censimento, partecipa al censimento successivo, senza presentare però alcuna richiesta al Ministero degli Interni. Inoltre viene richiesto un parere su come bisogna procedere nel caso in cui un individuo che non è mai stato cittadino partecipa al censimento.”*

### Considerato

1 - La disposizione dell'art. 1 L. 9 del 18 Agosto 2021 sancisce la necessità di confermare l'esercizio dei propri diritti di cittadinanza per mezzo della partecipazione ad un censimento ministeriale a cadenza bimestrale. La mancata partecipazione a tale censimento comporta una sospensione dei diritti politici, con conseguente impossibilità di prender parte al corpo elettorale lumenarense.

Tutti coloro i quali, cittadini, non partecipino al censimento di cui sopra, sono chiamati a presentare una richiesta sostitutiva presso il Ministero degli Interni che, decorso il termine di sette giorni, inserirà i richiedenti nella lista di cittadini censiti.

Considerato in diritto che il censimento ministeriale consiste in una verifica dei diritti politici della cittadinanza e che la dichiarazione sostitutiva sia equiparata alla partecipazione al censimento (con la moratoria dei diritti politici precedentemente riportata), ciò comporta che la partecipazione all'una iniziativa esclude, per effetto, l'altra.

In questi termini, dal momento che per partecipare al censimento non è richiesto il possesso dei diritti politici ma, anzi, esso preveda la loro conferma – così come è per la richiesta sostitutiva di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge in oggetto -, risulta pienamente valida l'azione di chi, non partecipando ad un precedente censimento ministeriale, partecipi all'ultima iniziativa censuaria del Ministero.

2 – La stessa disposizione dell'art. 1 co. 1 L. 9 del 18 Agosto 2021 stabilisce che il censimento è rivolto ai soli cittadini della Repubblica di Lumenaria, non costituendo in alcun modo un sostituto della richiesta di cittadinanza, disciplinata dall'art. 2 della medesima legge.

Coloro i quali non siano cittadini non ricevono alcun beneficio dalla partecipazione al censimento.

Le uniche modalità di acquisizione della cittadinanza sono quelle previste dall'art. 2 della Legge 9/21.

Così deciso addì 24 Gennaio 2022.



I Consiglieri di Stato  
*Dott. Vittorio Canovi*  
*Dott. Vincenzo Iemma*  
*Dott. Francesco Sozzi*  
*Dott. Filippo Zanardi*